

REGIONE PUGLIA

VII

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio n° 321 - II Legislatura

NORME PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRADALI

Proposta di legge

RELAZIONE

Presentata da:

Nicole Quarta - Assessore Regionale ai LL.PP. -

REGIONE PUGLIA

NORME PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRADALI

Proposta di legge di iniziativa della Giunta Regionale

RELAZIONE

Il disegno di legge recante "Norme per la esecuzione di opere stradali" è stato predisposto allo scopo di disciplinare, nell'ambito regionale, l'attività in materia di viabilità, tenuto conto della necessità di aggiornare la vigente legislazione statale in materia, e della opportunità di rendere organici gli interventi regionali nel campo delle opere stradali.

La legge si articola in cinque titoli il primo dei quali riferito ai limiti di applicabilità delle norme. Il titolo II definisce ex novo le classi di strade, introducendo la definizione di "strade regionali", mancante nella legislazione statale, anche se individuate, come tipo di strade nel testo legislativo di trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni.

Le classi di strade per le quali si è proceduto alla definizione sono quelle di interesse regionale, e precisamente le strade regionali, le provinciali, le comunali.

Tra le classi di strade non figurano le cosiddette "strade vicinali" essendo stato adottato il criterio, di

classificare "comunali" tutte le strade che si sviluppano nel territorio di un Comune che non siano strade regionali, provinciali, militari.

Questa scelta é stata operata nell'intento di garantire a tutte le strade esterne ai centri abitati, di interesse comunale, le stesse possibilità di intervento da parte degli organi pubblici svincolando ^{le} dalla gestione talvolta poco efficace, dei consorzi delle strade vicinali, e nella considerazione dell'elevato interesse che dette strade hanno per l'economia e sviluppo sociale dei Comuni stessi.

A ciò va aggiunto il fatto che quasi tutti i consorzi di strade vicinali, sono a partecipazione comunale, per cui l'operazione di passaggio alla competenza comunale dell'intera responsabilità della rete stradale ex vicinale, risulta una operazione ormai maturata nei fatti.-

Per quanto sopra é stato previsto lo scioglimento dei consorzi di strade vicinali con passaggio delle corrispondenti reti stradali esistenti, al patrimonio dei Comuni, cui verranno accollate anche le attività e passività dei consorzi stessi.-

Il titolo III° disciplina le norme di procedura per la classificazione e declassificazione delle strade, ed introduce l'obbligo per gli Enti competenti, compresa la Regione, di predisporre il piano delle strade di competenza.-

I piani delle strade si sono resi necessari in relazione alle nuove classifiche introdotte nella legge, ed ai passaggi di competenza che necessariamente ne deriveranno, e con la introduzione delle strade regionali e con l'inglobamento nel piano delle strade comunali di tutta la viabilità cosiddetta minore.

In particolare l'art.5 fa obbligo alla Regione, alle Provincie, ai Comuni di dotarsi di tali piani con il duplice scopo:

- 1) di provvedere alla nuova classificazione di primo impianto delle strade di competenza, (per le strade comunali si tratta delle strade esterne ai centri abitati);
- 2) di disporre gli strumenti operativi idonei per la razionalizzazione degli interventi e dei finanziamenti.

I piani delle strade corrispondono peraltro alla esigenza, ormai acquisita dalla Regione, di disporre di piani settoriali di intervento per un'azione politica e amministrativa qualificata.

L'art.7 della legge stabilisce le caratteristiche tecniche dei vari tipi di strada, ricollegandosi completamente alla vigente normativa statale in materia; con l'aggiunta delle strade regionali che, a norma di tale articolo dovranno avere le caratteristiche delle strade statali.

Il titolo IV° disciplina gli interventi finanziari regionali in materia di strade individuando innanzitutto i tipi di intervento che, nel caso di specie sono di:

- manutenzione, per il mantenimento delle strade nella loro struttura originaria;
- sistemazione, per l'adeguamento delle reti stradali esistenti alla normativa tecnica sulla viabilità e per il miglioramento dei tracciati;
- nuova costruzione, per il completamento della maglia stradale prevista nei rispettivi piani di strade, approvati.

Questi tipi di intervento tecnico trovano nella legge i corrispondenti tipi di intervento finanziario regionale, che sono:

- a) ordinaria manutenzione. E' previsto un contributo massimo fisso per kilometro e per anno a secondo del tipo di strada. Per tali finanziamenti é istituito nel bilancio regionale apposito capitolo.

Il programma finanziario degli interventi annuali di manutenzione é predisposto dall'Assessorato ai LL.PP. ed approvato dalla Giunta Regionale in relazione alle disponibilità di bilancio e allo stato di consistenza della rete stradale quale risulta dai singoli piani delle strade approvate.

Gli Enti interessati, in relazione al finanziamento annuo ottenuto, programmano, con delibera, gli interventi

da realizzare comunicandoli all'Assessorato ai LL.PP.-

- b) sistemazione di strade. Gli interventi saranno riferiti a strade esterne ai centri abitati. Sono previsti contributi commisurati al costo effettivo degli interventi programmati, calcolati ai prezzi correnti di mercato. Il contributo regionale é previsto in conto capitale nella misura del 100% della spesa riconosciuta necessaria ed ammissibile. I fondi per la sistemazione di queste strade sono tratti da apposito capitolo di bilancio, istituito, pure esso, con la presente legge. La programmazione dei finanziamenti per sistemazione di strade avviene con le stesse metodologie previste per l'ordinaria manutenzione.-
- c) nuove costruzioni. Per le strade di nuova costruzione sono previsti contributi costanti pluriennali da trarre dai fondi destinati, nel bilancio regionale, agli investimenti.

Per la realizzazione delle opere di ordinaria manutenzione, di sistemazione, di nuova costruzione, saranno redatte dagli Enti interessati apposite perizie o progetti da approvare nel rispetto delle norme di procedura previste dalla legge regionale 23-6-1976 n.16.

Le norme di finanziamento riportate nella presente legge, riflettono i criteri di intervento finanziario previsti nel bilancio regionale che, nel settore lavori pub-

blici, contempla appunto finanziamenti per la conservazione del patrimonio esistente e interventi per investimenti in nuove opere. In più nella legge in questione è stato introdotto un articolo (art.11) in favore di finanziamenti pluriennali in relazione alla nuova articolazione del bilancio regionale e alla considerazione che proprio le opere di manutenzione e sistemazione delle reti stradali ben si adattano ad interventi a respiro pluriennale.

Il titolo V° detta le norme per la liquidazione dei consorzi di strade vicinali, ponendo a carico dei Comuni le attività e passività degli stessi consorzi, con passaggio del personale, che si trovi in determinate condizioni, nei ruoli comunali.

La Regione è chiamata ad intervenire a copertura del disavanzo accertato con contributi in conto capitale fino alla concorrenza dell'80% dello stesso disavanzo.

Per queste spese è previsto, per gli esercizi finanziari dal 1978 al 1980, incluso, uno stanziamento in apposito capitolo di bilancio di L.500 milioni annui.

Infine con l'art.13 sono state abrogate le leggi regionali 4/7/1974 n.21 e 5/2/1975 n.20, recanti norme e provvidenze per le strade extra urbane di interesse comunale non più utili ed operanti. Con salvezza dei finanziamenti in precedenza accordati in base a tali leggi.-

REGIONE PUGLIA

- 7 -

In definitiva il disegno di legge cui la presente relazione si riferisce, può, a ragione, ritenersi lo strumento legislativo unico di riferimento per ogni contributo regionale in favore di opere stradali nonché l'occasione per formulare quei piani settoriali di intervento che rappresentano uno degli obiettivi fissati dai partiti politici che direttamente o indirettamente sostengono l'azione del governo regionale.-

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla VII Commissione Consiliare permanente il 5.10.77

REGIONE PUGLIA

2
VII

DISEGNO DI LEGGE N. 36

" NORME PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRADALI "

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 23/9/1977

REGIONE PUGLIA

TITOLO I - APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Art.1 - Limiti

TITOLO II - CLASSI DI STRADE

Art.2 - Suddivisione delle classi

Art.3 - Definizione delle classi

TITOLO III - CLASSIFICAZIONE

Art.4 - Procedure

Art.5 - Piani delle strade

Art.6 - Classificazione di primo impianto

Art.7 - Caratteristiche tecniche delle strade

Art.8 - Autorizzazioni

TITOLO IV - NORME FINANZIARIE

Art.9 - Ammissibilità a contributo

Art.10 - Contributi regionali

Art.11 - Finanziamenti pluriennali

TITOLO V - NORME GENERALI

Art.12 - Liquidazione dei Consorzi di strade vicinali

Art.13 - Abrogazioni.

Art.14 - Finanziamenti accordati

REGIONE PUGLIA

TITOLO I - APPLICAZIONE DELLA LEGGE

ART. 1 - Limiti

Le norme della presente legge si applicano alle strade, comunali, provinciali, regionali, esistenti o da realizzare nel territorio regionale.-

TITOLO II - CLASSI DI STRADE

ART.2 - Suddivisione delle classi

Nella Regione le strade di uso pubblico si suddividono in:

- statali
- regionali
- provinciali
- comunali
- militari

ART.3 - Definizione delle classi

a) Strade statali e militari.-

Sono statali o militari le strade classificate tali dai competenti organi statali.-

b) strade regionali.

Sono regionali le strade non statali, che:

- costituiscono grandi direttrici del traffico regionale;
- congiungono tra loro capoluoghi di provincia;
- costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali, ovvero fra strade regionali, ovvero tra strade statali e regionali;
- allaccino alle reti stradali statali e regionali, i porti e gli aeroporti, nonché i centri e le aree di particolare importanza industriale, turistica e climatica;
- servono traffici interprovinciali o presentano particolare interesse per lo sviluppo socio-economico della regione.-

c) strade provinciali.

Sono provinciali le strade che:

- allacciano al capoluogo di provincia, i capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia, o più capoluoghi di comuni fra loro;
- costituiscono diretto collegamento fra strade provinciali, e tra queste e la viabilità statale e regionale;
- sono riconosciute necessarie per lo sviluppo e la valorizzazione di importanti attività socio-economiche di rilevanza provinciale.-

d) strade comunali.

Sono comunali tutte le altre strade, non iscritte nelle precedenti categorie, soggette a pubblico transito, che si sviluppano nel territorio comunale sia all'interno che all'esterno dei centri abitati e delle aree di sviluppo industriale.-

TITOLO III - CLASSIFICAZIONE

ART. 4 - Procedure

Le strade di uso pubblico devono essere classificate.

La classificazione delle strade regionali, provinciali, comunali avviene con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme delibera rispettivamente della Giunta Regionale, del Consiglio Provinciale, del Consiglio Comunale.-

La declassificazione delle strade avviene con la stessa procedura della classificazione.

Con lo stesso provvedimento di declassificazione si determina la nuova classificazione della strada o del tronco; ovvero la diversa destinazione del suolo stradale, qualora non si debba far luogo a nuova classificazione.

I provvedimenti di classificazione o declassificazione

REGIONE PUGLIA

- 6 -

hanno effetto trenta giorni dopo la pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Alla delibera di classificazione o declassificazione della strada deve essere allegata una cartografia della zona comprendente la strada, con la indicazione dei capisaldi terminali ed intermedi più importanti, e della denominazione, quando questa sia nota.-

Il decreto del Presidente della Giunta Regionale di classificazione delle strade equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

ART.5 - Piani delle strade

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, i Comuni e le Amministrazioni Provinciali, ciascuno nell'ambito territoriale di competenza, provvedono ad elaborare il "Piano delle strade" nel rispetto delle indicazioni di cui al precedente articolo 3 ~~XXXXXXXXXX~~ ivi comprese le strade ricadenti nelle aree o nuclei di sviluppo industriale, nonché quelle già di bonifica^{ex}, vicinali, e di nuova costruzione, ritenute necessarie per completare la maglia della rete viaria di propria competenza.

Detti piani sono adottati dagli Enti obbligati con delibera di Consiglio, ed approvati dalla Giunta Regionale, ai fini del coordinamento tra di loro, e tra essi e il "Piano delle Strade Regionali" di cui al successivo comma.

Entro un anno della entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale -sentita la Commissione Consigliare permanente LL.PP.- adotta il "Piano delle strade regionali" nel rispetto dei requisiti e delle finalità di cui al precedente art.3 punto b).

Il piano delle strade regionali é predisposto dall'Assessorato ai LL.PP., previo intese con l'A.N.A.S., le Province, i Comuni, anche ~~za~~ ai fini del trasferimento, alla Regione, delle strade già di competenza di tali Enti.

Il raccordo tra i piani comunali, provinciali e regionali é predisposto dallo stesso Assessorato regionale ai LL.PP.-

I piani di cui ai precedenti comma possono essere aggiornati con le procedure previste, per la formazione o approvazione degli stessi.-

ART.6 - Classificazione di primo impianto

Entro sei mesi dalla approvazione del piano di propria competenza, i Comuni, le Province e la Regione provvedono con le procedure di cui al precedente art.4, alla classificazione o riclassificazione ai sensi della presente legge di tutte le strade esistenti, comprese nel proprio piano approvato.

Alla classificazione delle strade di nuova costruzione si provvede al momento della omologazione degli atti di collaudo.

Le strade interne ai centri abitati già classificate, non sono soggette a nuova classificazione ai sensi della presente legge.-

Fino alla nuova classificazione a norma dei precedenti comma, restano valide le classificazioni in vigore.

ART.7 - Caratteristiche tecniche delle strade

Le strade esterne ai centri abitati, così come definiti dai singoli strumenti urbanistici, devono avere le caratteristiche tecniche prescritte dal Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con D.P.R. 15-6-1959 n.392 e successivo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 30-6-1959 n.420.

Per le strade regionali si applicano le norme tecniche valide per le strade statali.

ART.8 - Autorizzazioni

Quelsiasi intervento su strade esistenti, che comporti variazione delle caratteristiche tecniche o del tracciato delle stesse, ovvero l'apertura di nuove strade, é soggetto alla preventiva concessione comunale, ai sensi dell'art.31 della legge 17-8-1942 n.1150 e successive integrazioni e modificazioni, e, ove del caso, al nulla osta delle competenti Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie e Soprintendenza alle Antichità e Belle Arti.

Restano invariate inoltre le competenze delle autorità militari in materia.-

TITOLO IV - NORME FINANZIARIE

ART.9 - Ammissibilità a contributo

Sono ammissibili a contributo regionale i lavori ed opere necessarie per:

- ordinaria manutenzione di strade esistenti;
- sistemazione di strade esistenti;
- costruzione di nuove strade purché classificate o da classificare ai sensi del precedente art.3, comunque comprese nei "Piani delle strade" adottati ed approvati.

La manutenzione ordinaria di strade esistenti comprende i lavori, prestazioni e forniture necessarie per assicurare il mantenimento della strada nella sua struttura originaria.

La sistemazione di strade esistenti comprende i lavori, prestazioni e forniture ri-

conosciute necessari per il miglioramento strutturale e funzionale della strada, ivi compresi, varianti al tracciato, rettifiche piano altimetriche, allargamento della sede stradale, adeguamento delle strutture principali e accessorie alle norme di cui al Testo Unico approvato con D.P.R. 15-6-1959 n.392.

Per la costruzione di nuove strade esterne ai centri urbani é prescritto il rispetto delle norme di cui al citato Testo Unico n.392.-

Assessore ai LL.PP., il programma di intervento per ordinaria manutenzione delle strade sulla base di criteri prestabiliti dalla stessa Giunta.

Gli Enti interessati, in relazione al finanziamento ottenuto deliberano il programma esecutivo indicando le strade prescelte per la manutenzione.

Tale delibera é trasmessa per conoscenza all'Assessorato Regionale ai LL.PP. entro 90 giorni dalla data della promessa di contributo.

Per la sistemazione di strade esterne ai centri abitati il contributo regionale può essere concesso in conto capitale nella misura del 100% sulla spesa riconosciuta necessaria e ammissibile, ai sensi della richiamata L.R. n.2/74.-

Per fronteggiare le spese di sistemazione di cui al precedente comma é istituito nel bilancio regionale, annualmente apposito capitolo di spesa.-

Gli Enti interessati, ai fini dell'ottenimento del contributo regionale per la sistemazione delle strade esterne agli abitati, comunicano all'Assessorato ai LL.PP., entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco anelico e prioritario dei propri fabbisogni, precisando:

- denominazione della strada;
- lunghezza della stessa;
- fabbisogno di spesa.

Le richieste degli Enti devono risultare da apposita delibera.-

Il programma di finanziamento per sistemazione di strade é predisposto annualmente dall'Assessorato Regionale ai LL.PP. con riferimento allo stato di consistenza

delle strade, quale risulta dai "Piani" adottati ed approvati.

Il programma é approvato dalla Giunta Regionale.

Alla utilizzazione dei fondi per ordinaria manutenzione ovvero per la sistemazione di strade esterne ai centri abitati ~~si~~ si provvede mediante uno o più progetti di intervento nel rispetto delle norme di legge e delle procedure previste per l'esecuzione di lavori pubblici nella Regione.

In particolare si applicano le norme LL.RR. 21/1/1974 n.2 e 23/6/1976 n.16 e successive modificazioni e integrazioni.

I fondi per la esecuzione di opere di manutenzione e di sistemazione di strade regionali sono tratti dagli stessi capitoli di bilancio di cui ai precedenti comma.-

ART. 11 - Finanziamenti pluriennali

In relazione alle somme all'uopo iscritte nel bilancio pluriennale, la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare LL.PP. può, predisporre per l'ordinaria manutenzione e per la sistemazione di strade esterne ai centri abitati, programmi pluriennali di finanziamento.-

In questi casi gli Enti interessati hanno facoltà di utilizzare i finanziamenti ottenuti mediante progetti organici, ad attuazione pluriennale, nel rispetto del programma finanziario stabilito nelle promesse di contributo.-

La utilizzazione dei finanziamenti pluriennali avviene in base a programmi operativi approvati dai competenti organi degli Enti interessati.

Tali programmi sono comunicati all'Assessorato Regionale ai LL.PP. e s'intendono accet-

REGIONE PUGLIA

- 19 -

tati se entro 30 giorni dalla
data della loro presentazione
non intervengono osservazioni
da parte della Regione.-

TITOLO IV - NORME GENERALIART. 12 - Liquidazione dei Consorzi di strade vicinali

Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge i Consorzi delle strade vicinali sono posti in liquidazione.

Alla liquidazione provvede un Commissario liquidatore nominato dal Consiglio Comunale.

In caso di mancata nomina entro il suddetto termine alla detta nomina provvede la Giunta Regionale.

Il Commissario entro il perentorio termine di sei mesi dalla nomina redige lo stato patrimoniale del Consorzio e trasferisce le attività e passività al Comune di competenza.

Sull'eventuale disavanzo di gestione risultante dallo stato patrimoniale di liquidazione dei Consorzi di cui sopra, approvato dal Consiglio Comunale, la Regione concede

contributi in conto capitale nella misura dell'80% del disavanzo accertato.

Per far fronte alla spesa derivante dalla concessione dei contributi di cui al precedente comma é disposto nel bilancio regionale per gli esercizi finanziari 1978 e successivi fino al 1980 compreso, lo stanziamento della somma annua di L.500 milioni da iscrivere su apposito capitolo di bilancio di cui si autorizza l'istituzione con la presente legge.

Il personale in servizio di ruolo, per posti in organico presso i consorzi di strade vicinali da disciogliere, passa con salvaguardia giuridica ed economica acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge alle dipendenze del Comune interessato purché il posto di ruolo in organico sia stato acquisito prima del 31/12/1972, ovvero abbia prestato servizio ininterrotto per almeno cinque anni,

alla data del 31/7/1974 quantunque non in ruolo.-

ART.13 - Abrogazioni

Le leggi regionali 4 luglio 1974 n.21 e 5 febbraio 1975 n.20 sono abrogate.-

ART.14 - Finanziamenti accordati

I finanziamenti per lavori stradali deliberati prima dell'entrata in vigore della presente legge restano operanti.-